

**Regione Siciliana**

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
e del Personale
Servizio 3 – Gestione Giuridica del Personale
a tempo indeterminato
Via Regione Siciliana n.2194
PALERMO

Palermo li **18 OTT, 2016**

Prot. n.

PG/2016/129096**OGGETTO:** C.C.R.L. del comparto non dirigenziale – Pronta reperibilità nel giorno di riposo settimanale. CIRCOLARE

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti
regionali
LORO SEDI

e p.c.

Alle OO.SS.

Con il parere reso con nota prot. n. 532 del 20/7/2016 l'ARAN Sicilia ha fornito a questa Amministrazione chiarimenti in ordine alla corretta applicabilità dell'istituto contrattuale in oggetto indicato.

Al fine dunque di uniformare il comportamento dell'Amministrazione si chiarisce quanto segue:

Premesso che l'istituto della pronta reperibilità, come è noto, è disciplinato dall'art. 44 del CCRL quadriennio giuridico 2002-2005 il quale, per quanto attiene la disciplina relativa alla pronta reperibilità nei giorni festivi così recita al comma 3: “ *Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo al lavoratore spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale*” e al comma 5 che “ *In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario*”.

Come è noto l'istituto della pronta reperibilità è stato istituito per le aree e i casi di pronto intervento, individuate dagli enti, che prevede l'immediata reperibilità del dipendente: la reperibilità può non essere seguita da chiamata, definita dalla giurisprudenza “*pronta reperibilità passiva*”, ovvero può essere seguita da chiamata, definita “*pronta reperibilità attiva*”. In esito a ciò, nel parere l'ARAN Sicilia, che sostanzialmente riprende ciò che l'art. 44 del CCRL già prevede, si chiariscono dei dubbi interpretativi di natura operativa in ordine alle modalità di recupero delle ore, da fruire, ad opera del dipendente interessato, a titolo di riposo compensativo


Premesso inoltre che la pronta **reperibilità passiva** è un'obbligazione strumentale ed accessoria diversa da quella lavorativa, che non impedisce il recupero delle energie psicofisiche, ne consegue che non può essere equiparata a prestazione lavorativa, e pertanto correttamente il contratto prevede, oltre all'indennità, che il dipendente possa fruire un corrispondente periodo di riposo compensativo che tuttavia lasci inalterato l'obbligo di rispettare l'ordinario orario lavorativo settimanale (36 ore). L'eventuale godimento di tale periodo di riposo comporta quindi l'obbligo del lavoratore di **recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo**, spalmandole sugli altri giorni lavorativi.

In questi casi il giorno stesso di riposo compensativo pur rientrando nella “disponibilità” del dipendente è tuttavia subordinato a **espressa richiesta** al proprio dirigente.

Diverso è invece il caso della pronta **reperibilità attiva**, e cioè seguita da chiamata **in servizio** nel giorno di riposo settimanale anche per un periodo limitato. In questo caso l'Amministrazione oltre a dover corrispondere al dipendente il compenso per lavoro straordinario (o in alternativa consentire il recupero orario) dovrà garantire **d'ufficio** il godimento del giorno di riposo settimanale, trattandosi di un diritto indisponibile del lavoratore al quale non può rinunciarsi.

Per quanto sopra dunque nella ipotesi della reperibilità attiva, il debito **orario** della settimana di fruizione del riposo compensativo (36 ore), viene **ridotto limitatamente alle ore di lavoro effettivamente prestate durante la reperibilità**, talchè, se il lavoro prestato in pronta reperibilità non copre l'orario di un'intera giornata di lavoro (6 ore e 30), il lavoratore si trova a dover coprire, comunque, le ore non effettivamente lavorate in sede di pronta reperibilità, spalmandole nelle successive giornate lavorative.

Il Dirigente del Servizio 3
Dr. Giovanni Angileri



Il Dirigente Generale
Luciana Grammancò